



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia;

Letti gli atti relativi alla denuncia di Del Buono P. di
lode per la riapertura dell'istruttoria contro il Senatore
Vittorio Rolando Ricci e altri.

Fatto

Dopo una prima istruttoria a carico degli ammini-
stratori delegati e direttori della Società "Elba", in de-
nuncia dell'operaio V. Rocca, chiusasi con ordi-
nanga del giudice istruttore di Genova in data 14 gen-
naio 1910, di non luogo a procedere per insubsistenza
di reato, e nella quale l'on. Del Buono rese la depo-
sizione più grave e circostanziata; lo stesso on. Del Bu-
no il 17 marzo 1911, con altra denuncia inviata a S. E.
il Ministro di Grazia e Giustizia, accusava ancora al-
cuni degli amministratori della Società "Elba", nonché
i Sindaci di essa, per fatti commessi in dette condi-
zioni e costituenti, a suo giudizio, violazioni di legge
involgenti una responsabilità penale.

Perrenuta tale nuova denuncia al giudice istrutto-
re di Genova, l'on. Del Buono, obliato a confermarla,
la specificava, con un lungo memoriale corredato
di numerosi documenti, le sue accuse, estendendo

Vittorio
C. S. S.
F. S. S.
G. S. S.
G. S. S.

fontana

L'affermazione di falsità anche ad alcuni bilanci del
l'altra società anonima "Iva"; e, con un succes-
sivo memoriale, coinvolgeva nell'accusa medesima
anche l'av. Vittorio Rolandi Ricci, che designava sic-
come complice dei denunciati reati perché, quale con-
sulente legale, non solo aveva dato le occorrenti
istruzioni per la escogione dei fatti denunciati, ma
si era anche materialmente concorso con il suo
intervento nelle varie assemblee sociali in cui si
erano approvati i bilanci manipolati dagli ammini-
stratori e si erano fatte le elezioni alle cariche so-
ciali. Ma anche questa seconda istruttoria non eb-
be miglior fortuna della prima; poiché, dopo la pro-
duzione di altri memoriali, documenti ed istanze de-
fensionali e dopo una dettagliatissima perizia conta-
bile stragiudiziale sui bilanci dell'Elba, redatta dal
rag. prof. Gagliardi, e relativa sua relazione suppletiva,
su conformi conclusioni del P. M., si chiudeva con
ordinanza 6 marzo 1913, pure di non luogo a proce-
dere per inesistenza di reato.

Ciò nonostante l'av. del Buono non si diede per
vinto, e poiché nel frattempo l'av. Vittorio Rolandi
Ricci fu nominato Senatore del Regno, con altro lun-
go esposto diretto a S. E. il Procuratore Generale del Re
presso l'Esame Alta Corte di Giustizia del Senato del Regno,
in data 15 novembre 1913, corredato di moltissimi do-
cumenti, denunciò quali autori dei fatti illeciti e
dei reati indicati nella sua prima denuncia e nelle
successive, oltre il Senatore Vittorio Rolandi Ricci, i
signori marchese Giacomo Durazzo, Filippo Callaricini,
av. Giacomo Fabiani, ing. Cesare Sera, Attilio Odoro, av.
Rafelino Orlando, marchese Giuliano Da Casano, Giuseppe
Da Sara, Egnazio Florio, marchese Vittorio Garzani, baro-
ne Giulio Pedestà, on. ing. Mario Chiaraviglio, marchese
Domènico Callaricini, tutti componenti il Consiglio di
amministrazione dell'Elba; i primi dieci per tutti gli
anni 1904, 1908, 1909 e 1910; il penultimo per gli

anni 1907, 1908 e 1909; e l'ultimo per l'anno 1910: ed i signori Becker Federico, marchese Cattaneo Giacomo, regio-
naro Pizzorno Ernesto, quali Sindaci dell'Elba, per
tutti i quattro anni succeduti, nonché il sig. Belloni
Ottolenghi, quale contabile della detta Società, per i
rispettivi quattro anni.

Costituito il Senato in Alta Corte di Giustizia, ven-
nero gli atti trasmessi, per competenza, a questa Com-
missione istruttoria, alla quale, in seguito a regolare
citazione, si presentò nel giorno 7 corrente l'on. Del Bu-
ono, dichiarando di confermare in ogni parte i di-
versi suoi esposti, escludendo però la responsabilità
del sig. Florio, che non era mai intervenuto a nessun
adunanza, e dell'ing. Chiaravaglio, che se ne era
ritirato dopo che fu da lui arrivato. Produsse altri
documenti, e nel successivo giorno 10, si costituì par-
te civile, limitandola solamente al Senatore Rolandi
Ricci e al Comm. Sera. Fecce poi pervenire un altro
memoriale in data 14 corrente, corredandolo di un
fascicolo del Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Diritto

Atteso che per tassativa disposizione degli art. 266 e 445
codice di procedura penale abrogato, e 395 codice di procedura
penale vigente, la riapertura di una istruttoria chiusasi, co-
me nel caso in esame, con ordinanza di non luogo a
procedere per inesistenza di reato, può avvenire sol-
tanto quando sopravvengano nuove prove, le quali non
abbiano potuto essere sottoposte all'esame del giudice,

Atteso che la dichiarazione resa dall'on. Del Buono alla
Commissione d'istruzione e l'esposto successivamen-
te presentato ripetono ed ampliano le censure contro
l'ordinanza resa dal giudice istruttore di Genova il
6 marzo 1912; ma non offrono alcuna prova che auto-
rizzi a riaprire l'istruzione contro il Senatore Rolan-
di Ricci. Difatti l'on. Del Buono riafferma che l'avve-
to Rolandi Ricci era anche azionista e sovventore della
Società Elba, e che in tale qualità interveniva alle As,

semblee generali, dove, con la parola e con l'esempio, persuadeva gli altri azionisti ad approvare bilanci falsi. È a prova di queste affermazioni esibisce due fascicoli del Bollettino Ufficiale delle Società per azioni, nei quali sono pubblicati per estratto i verbali delle assemblee.

Ma questa affermazione è questa prova non sono nuove. Lo stesso Del Buono trascrisse quella parte della sua precedente denuncia del 5 gennaio 1912, nella quale disse e risultare chiaramente che l'avv. Vittorio Rolandi Ricci non solo era stato il consulente legale della Società, ma si era sempre, o quasi sempre, presentato alle assemblee generali qual portatore di molti titoli ed in tale sua veste aveva non solo votato i falsi bilanci, ma indotto gli altri a votarli, presentando, non raramente, opportuni ordini del giorno.

È a prova di queste affermazioni furono esibite, per chi pubblicazioni del Bollettino, copie autentiche di verbali di assemblee generali, nelle quali il Rolandi Ricci era intervenuto come portatore di azioni.

Ora, se anche il giudice istruttore non ha motivato su tali deduzioni, non per questo è nuova la prova nei sensi dei suscitati articoli 445 del Cod. di proc. pen. abrogato e 295 del Cod. di proc. pen. vigente, perché non sono le prove non convenientemente esaminate dal giudice che autorizzano la riapertura dell'istruzione, ma quelle soltanto che non sono state e non hanno potuto essere sottoposte all'esame del giudice, e che, venute posteriormente meglio in luce, avrebbero potuto offrire, contro la formula terminativa dell'ordinanza, elementi di colpevolezza. Lo stesso si è a dire della partecipazione del Rolandi Ricci all'opera di sistemazione finanziaria della Società "E. C. S.". A parte ogni altra considerazione, il contratto di sistemazione fu esibito al giudice istruttore, e fu esibita copia del verbale dell'assemblea generale, nella quale il Presidente fece presente che anima di tutte le trattative era stato il consulente legale avv. Rolandi Ricci. È il giudice istruttore dichiarato che il detto avvocato Ro-

„landi Ricci aveva limitata l'azione propria alla
prestazione doverosa, lecite ed illuminata dell'ope-
ra di consulente legale.

Atteso che il fatto nuovo, anzi nuovissimo, dedotto
dall'on. Del Buono, a pagina 12 dell'ultimo suo me-
moriale, circa la mancata denuncia all'Inten-
dente di Finanza di Livorno, entro un mese dal-
l'effettuazione, delle vendite concluse, potrebbe costi-
tuire una contravvenzione ed una violazione del-
la prescrizione contenuta nell'art. 20 del capitolato
di affitto delle miniere Elbane, delle quali non do-
rebbe mai rispondere il Senatore Rolandi Ricci.
Ne risulta provato l'altro fatto, che l'on. Del Bu-
ono deduce pure come nuovo, e cioè che lo scioppe-
ro fosse stato organizzato per liberarsi di quelli,
fra gli operai, che, a conoscenza del trust e di
altre magagne nell'amministrazione, avrebbero
potuto rilevarle.

Atteso che, in sostanza, dalle stesse denunce e di-
darazioni dell'on. Del Buono si rileva che egli
si è rivolto all'Alta Corte di Giustizia nell'eventua-
le contingenza che essa potesse rispondere in esame
quello che già era stato vagliato dal giudice istrut-
tore di Genova con le due ordinanze del 14 gennaio
1910 e 14 marzo 1911, entrambe passate in cosa giu-
dicata.

Per questi motivi

Visti i succitati articoli, nonché l'art. 17 del regola-
mento giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del P. M.;

Respinge la domanda presentata dall'on. Silade
Del Buono per la riapertura dell'istruttoria contro il
Senatore Vittorio Rolandi Ricci.

Delega il signor Procuratore del Re presso il
Tribunale di Portoferraio per la restituzione di
tutti i documenti prodotti da esso Del Buono.

Così deciso e pronunziato in Roma oggi

trentuno gennaio mille novecento quattordici

• Emanuele Salerno

• ~~Luigi Ottavio~~

• Nicola Falcone

• Filiberto Stefano Sgarbi

• Antonio Gelli

• Calisto Tanzi

• Carlo Guale

Fontana

Notificata all'on. Senatore Bolandi Ricci oggi 31 gennaio 1914.

Fontana

Vedi sent. n.° 159 pronunciata dalla Comm. d'accusa.